

Dispositivo n. 104 del 24/06/2016

Oggetto: Nomina Avv. Eugenio Passalacqua – Proposizione ricorso per cassazione avverso la Sentenza n. 278/2016 resa dalla Corte di Appello di Palermo/ Sezione controversie di lavoro.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Premesso che:

- con ricorso del 23/11/2012, promosso innanzi il Tribunale di Termini Imerese/Sezione Lavoro, il Dott. Riccardo Incagnone – ritenendolo illegittimo - impugnava il provvedimento attraverso il quale gli era stata comunicata “la cessazione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato di Dirigente con funzioni di Direttore Generale poiché scaduto in data 15/05/2012”;
- il Co.In.R.E.S. si costituiva in giudizio e il Tribunale di Termini Imerese/Sezione lavoro, con sentenza n. 892/2013, rigettava il ricorso condannando, altresì, il Dott. Riccardo Incagnone al pagamento delle spese di lite;
- avverso la sentenza di primo grado, il Dott. Incagnone proponeva ricorso in appello con conseguente costituzione in giudizio del Co.In.R.E.S. convenuto (causa civile iscritta al n. 850/2014 R.G.)
- la Corte di Appello di Palermo/Sezione controversie di lavoro - con sentenza n. 278/2016, pubblicata il 06/04/2016 e notificata in data 04/05/2016 - riformava integralmente la sentenza n. 892/2013 resa dal Tribunale di Termini Imerese e condannava il Co.In.R.E.S. “*al risarcimento del danno in favore dell’appellante in misura pari alle retribuzioni che sarebbero maturate dal 12 settembre 2012*”, oltre spese di lite;
- l’Assemblea del Co.In.R.E.S., tenutasi in data 17/06/2016, deliberava di proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 278/2016 resa dalla Corte di Appello di Palermo/Sezione controversie di lavoro dando espresso mandato al Legale Rappresentante del Co.In.R.E.S. di individuare, nel rispetto delle procedure di legge, il professionista cui affidare l’incarico;

- considerata la ristrettezza dei termini per la proposizione del ricorso in cassazione e, pertanto, l'impossibilità di rispettare le procedure di legge in relazione all'affidamento dell'incarico professionale di cui trattasi, è stato individuato quale professionista da incaricare l'Avv. Eugenio Passalacqua del Foro di Patti (già consulente legale del Comune di Bagheria, selezionato dal predetto Comune nel rispetto delle procedure di legge);
- l'Avv. Eugenio Passalacqua – previo esame degli atti di causa – con nota assunta al prot. consortile n. 2774 del 24/06/2016, si è reso disponibile ad assumere l'incarico *de quo* specificando, al contempo, l'importo pattuito con il Co.In.R.E.S. a titolo di compenso professionale pari ad € 7.488,75 comprensivo di IVA e CPA, calcolato in base ai criteri e ai valori minimi stabiliti dal DM 55/2014 e segnatamente quelli relativi alla tabella dei giudizi in cassazione. Al superiore importo andrà sommato il rimborso delle spese non imponibili.

DISPONE

- di affidare l'incarico di legale patrocinio all'Avv. Eugenio Passalacqua del Foro di Patti con studio in Bagheria, via Sindaco Scordato n.12, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 278/2016 resa dalla Corte di Appello di Palermo/Sezione controversie di lavoro nella causa civile iscritta al n. 850/2014 R.G. promossa in grado di appello dal Dott. Riccardo Incagnone c/Co.In.R.E.S. ATO PA4;
- di riconoscere all'Avv. Eugenio Passalacqua un compenso professionale pari a complessivi € 7.488,75 comprensivi di IVA e CPA, oltre rimborso delle spese non imponibili;
- notificare copia del presente provvedimento all'Avv. Eugenio Passalacqua, a Bagheria via Sindaco Scordato n. 12;
- la pubblicazione del presente dispositivo sul sito istituzionale.



Il Legale Rappresentante
Dott. Ing. Roberto Celico